

N. R.G. 2014/10215



## TRIBUNALE DI CATANIA

Prima sezione civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **10215/2014** promossa da:

), con il patrocinio dell'avv. Carla Trommino,  
elettivamente domiciliato nel suo studio in VIA CARLO FORLANINI N. 8 SIRACUSA.

Ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO QUESTURA DI SIRACUSA** (C.F. ), con il patrocinio dell'  
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CATANIA elettivamente domiciliato in VIA  
VECCHIA OGNINA, 149 95100

Resistenti

Il Giudice dott. Rosaria Castorina,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.1.2016  
ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

La Giurisdizione appartiene al Giudice ordinario.

Ed invero il provvedimento del questore diretto al respingimento incide su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo: l'atto è infatti correlato all'accertamento positivo di circostanze-presupposti di fatto esaustivamente individuate dalla legge (art. 10, 2° comma, lett. a e b, d.leg. n. 286 del 1998) ed all'accertamento negativo dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni vigenti che disciplinano la protezione internazionale nelle sue forme del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ovvero che impongono l'adozione di misure di protezione solo temporanea per motivi umanitari (art. 10, 2° comma, e 19, 1° comma, d.leg. n. 286 del 1998). E pertanto, in mancanza di norma derogatrice che assegni al giudice amministrativo la cognizione dell'impugnazione dei respingimenti, deve trovare applicazione il criterio generale secondo cui la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, proprio in ragione dell'inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte dell'amministrazione, spetta al giudice ordinario.

Pare poi necessario aggiungere che il predetto accertamento negativo che costituisce requisito di legittimità del provvedimento di respingimento del questore, è diverso e indipendente dal procedimento di accertamento spettante alle commissioni territoriali: esso, perché svolto per la verifica del requisito di legittimità del provvedimento di respingimento del questore, non interferisce con le competenze demandate alle commissioni territoriali, alle quali, a seguito di presentazione dell'istanza dell'interessato, spetta di accertare in via definitiva e previa adeguata istruttoria, anche officiosa, la sussistenza dei presupposti per la concessione dello status di rifugiato e delle altre misure di protezione internazionali. L'accertamento in discorso infatti si esprime in valutazioni necessariamente sommarie, stante l'intrinseca urgenza, e del tutto incidentali.



L'appena formulata statuizione è del resto coerente con quanto la Suprema corte ha già avuto modo di rilevare, sia con riferimento alla situazione normativa vigente prima del 20 aprile 2005 (Cass., sez. un., n. 19393 del 2009, id., Rep. 2009, voce Straniero, n. 159) sia con riguardo alla disciplina successiva all'entrata in vigore dell'art. 1 quater d.l. n. 416 del 1989 (convertito in l. n. 39 del 1990), introdotto dall'art. 32, 1° comma, lett. b), l. n. 189 del 2002 (Cass., sez. un., n. 11535 del 2009, id., 2009, I, 2347), e cioè l'appartenenza alla giurisdizione ordinaria di tutte le controversie in materia di protezione internazionale, che comprendono le domande di tutela del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, aventi identica natura riconducibile alla categoria dei diritti umani fondamentali, che debbono essere riconosciuti allo straniero «comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato» (art. 2, 1° comma, d.leg. n. 286 del 1998). E tali situazioni protette, in quanto coperte dalla garanzia apprestata dall'art. 2 Cost., non possono essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, a tal potere potendo essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, facendo uso di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore, fermo il rispetto delle convenzioni vigenti, e in particolare dell'art. 3 Cedu (in tal senso, anche Cass. n. 3898 del 2011, id., Rep. 2011, voce cit., n. 567; n. 10636 del 2010, non massimata; n. 26253 del 2009, id., Rep. 2009, voce cit., n. 155).

Le ragioni appena illustrate trovano peraltro conferma nella recente sentenza 23 febbraio 2012 della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo (Hirsi Jamaa e altri c. Italia, id., 2012, IV, 269), che, nel dichiarare illegittimi i respingimenti, effettuati in mare, verso la Libia, per violazione, tra l'altro, dell'art. 3 Cedu, ha affermato che «le difficoltà nella gestione dei flussi migratori non possono giustificare il ricorso, da parte degli Stati, a pratiche che sarebbero incompatibili con i loro obblighi derivanti da convenzioni». E, in particolare che «l'Italia non è dispensata dal dovere di rispettare i propri obblighi derivanti dall'art. 3 della convenzione per il fatto che i ricorrenti avrebbero omesso di chiedere asilo o di esporre i rischi cui andavano incontro ...».

Tanto premesso la opposizione deve essere accolta.

La copia del decreto di respingimento opposto e il verbale di notifica, consegnati al ricorrente in data 18.2.2014 non contengono alcuna attestazione di conformità all'originale.

Più esattamente, i vizi formali del provvedimento (difetto di delega del funzionario che l'ha sottoscritto, difetto di attestazione di conformità della copia consegnata in sede di notifica, difetto della necessaria traduzione, per citare solo quelli oggetto dei motivi di ricorso in esame) non sono irrilevanti se riferiti al decreto di espulsione, e il riscontro, da parte del giudice, della loro sussistenza impone l'annullamento dell'atto (in tal senso Cass. 12273/2013).

L'opposizione deve essere, pertanto, accolta.

Attesa la particolarità della questione trattata e la dibattuta questione sulla giurisdizione, spese compensate.

PQM

Annulla il decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera di  
Spese compensate.

Si comunichi.

Catania, 27 gennaio 2016

**II GIUDICE**  
dott. Rosaria Castorina

